

pianti esistenti e a quelli in costruzione o attivazione successivi al 28 dicembre 2002;

dopo ripetuti e vani inviti la Commissione UE ha conseguentemente deferito l'Italia alla Corte di Giustizia (ultimo atto delle procedure di infrazione), per il mancato rispetto della legislazione comunitaria sulla qualità dell'aria;

a tale infrazione va aggiunto l'avvio di una procedura di conflitto a riguardo della non applicazione delle Direttive 96/62/CE e 1999/30/CE attinenti più in generale la qualità dell'aria e la comunicazione (non attuata per intero riguardo al 2001) delle zone dell'intero territorio coinvolte da fenomeni rilevanti di inquinamento dell'aria —:

quali siano le motivazioni che hanno finora impedito di rendere pubblici per intero i dati riguardanti i fenomeni di inquinamento nelle varie zone e agglomerati del paese per il 2001;

se il Governo sia a conoscenza delle attuali condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento « esistenti » e della adeguatezza della condizione tecnologica di funzionamento in cui si troverebbero invece se fosse applicata la Direttiva citata;

se gli impianti in eventuale costruzione e in progetto tengano conto dei contenuti della Direttiva CE di fatto in vigore dal 28 dicembre 2002 e quali indicazioni vengano date in proposito agli enti autorizzativi;

con quali iniziative intenda rispondere alle inadempienze per le quali l'Italia è stata deferita alla Corte europea, sulla qualità dell'aria e sugli impianti di incenerimento. (4-09204)

\* \* \*

#### ATTIVITÀ PRODUTTIVE

*Interrogazione a risposta orale:*

BELLOTTI. — *Al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni di sabato 28 e domenica 29 febbraio, oltre 20 centimetri di neve hanno ricoperto gran parte d'Italia;

in Veneto e nel Polesine migliaia di persone sono rimaste senza corrente elettrica;

nella sola provincia di Rovigo, domenica mattina erano 30.000 le persone senza luce e riscaldamento e molte di loro hanno dovuto fare i conti anche con l'assenza di acqua potabile e con telefoni isolati;

a distanza di due giorni lo stato di *black out* permane in diverse zone della provincia di Rovigo e i cittadini non riescono a sapere quando la situazione tornerà alla normalità;

non sono ancora quantificabili i danni alle aziende e ditte che a causa dell'assenza di corrente elettrica hanno dovuto sospendere l'attività —:

adottare le opportune iniziative affinché sia verificato lo stato di salute delle strutture dell'Enel nel territorio polesano, nonché la manutenzione delle stesse; affinché l'Enel realizzi o renda pubblico un piano di azione preventivo affidabile, atto ad evitare il ripetersi di situazioni di estremo disagio e di grave danno per gli utenti e affinché siano assicurati gli strumenti per una adeguata informazione ai cittadini. (3-03142)

*Interrogazione a risposta in Commissione:*

GAMBINI, NIEDDU e QUARTIANI. — *Al Ministro delle attività produttive, al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551, è intervenuto a modificare alcune parti del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, regolamento attuativo dell'articolo 4, comma 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 riguardante la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici;

dal combinato disposto dei predetti provvedimenti si evincono una serie di definizioni riguardanti la figura del « terzo responsabile » e la fattispecie del « contratto servizio energia »;

in particolare per « terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico » si intende la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici;

inoltre per « contratto servizio energia », si intende l'atto contrattuale che disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari a mantenere le condizioni di *comfort* negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia;

infine l'ultimo capoverso del comma 1 dell'articolo 11 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 stabilisce che il « ruolo di terzo responsabile è incompatibile con il ruolo di fornitore di energia per il medesimo impianto, a meno che la fornitura sia effettuata nell'ambito di un contratto di servizio energia, con modalità definite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze »;

deve peraltro considerarsi che la legge n. 10 del 1991 stabilisce all'articolo 31, comma 4, che i contratti relativi alla fornitura di energia e alla conduzione degli impianti che siano in contrasto con la legge stessa sono nulli, e all'articolo 34, comma 5 che nel caso di sottoscrizione di contratti nulli siano comminate sanzioni a carico dei sottoscrittori pari a un terzo dell'importo del contratto;

il Ministero delle attività produttive non ha mai emanato i decreti che avrebbero dovuto regolamentare i cosiddetti contratti di servizio energia, mentre il Ministro dell'economia e delle finanze con risoluzione n. 103/E del 20 agosto 1998, ha chiarito che ai contratti servizio energia per uso domestico, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *p*) del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, l'imposta di valore aggiunto si applica con l'aliquota del 10 per cento, ai sensi delle disposizioni recate dal punto 122, della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

lo stesso Ministro dell'economia e delle finanze con successiva circolare n. 273 del 23 novembre 1998 ha dato, per quanto di sua competenza, indicazioni relativamente all'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento ai contratti di servizio energia, precisando tra l'altro che: l'uso domestico degli edifici a cui è asservito l'impianto termico è condizione obbligatoria per l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 10 per cento; deve essere misurata e contabilizzata con idonei apparecchi l'energia termica consumata e che tale contabilizzazione deve essere effettuata in Joule o Watt/ora; deve essere effettuata la diagnosi energetica preventiva dell'edificio e dell'impianto e ad essa deve essere commisurata la tariffa e definito il coefficiente di consumo specifico dell'edificio, espresso in kJ/mc/GG o kWh/mc/GG; deve essere prevista nel contratto l'introduzione di tecnologie che consentano risparmio energetico (coibentazione, generatori a elevato rendimento, regolatori automatici della temperatura nelle singole unità immobiliari, eccetera) o l'uso di fonti rinnovabili, mentre la semplice gestione dell'impianto di riscaldamento non può essere considerata fornitura di calore;

allo stato attuale, mancando i decreti previsti dall'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 412/93, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 551/99, non possono essere sottoscritti e/o proposti i

contratti di servizio energia indicati dalla lettera *p*) dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 412/93;

in ogni caso eventuali contratti di servizio energia non rispondenti a tutte le indicazioni della citata circolare del Ministero delle finanze (n. 173 del novembre 1998) sarebbero da considerarsi nulli —:

se non ritengano opportuno emanare con la più assoluta urgenza i decreti previsti dall'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 412/93, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 551 del 1999;

se, nelle more dell'approvazione dei suddetti decreti, intendano adottare le opportune iniziative per chiarire se allo stato attuale non possano essere sottoscritti e/o proposti i contratti di servizio energia così come indicati dalla lettera *p*) dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993; se per il motivo sopra espresso, nel caso di contratti di servizio energia non rispondenti a tutte le indicazioni della circolare del Ministero delle finanze n. 173 del novembre 1998, questi debbano considerarsi nulli ed infine se si possa configurare per i medesimi l'ipotesi di omesso versamento IVA relativamente alla fornitura del combustibile.  
(5-02943)

*Interrogazioni a risposta scritta:*

REDUZZI e RUGGERI. — *Al Ministro delle attività produttive, al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

le situazioni industriale ed occupazionale dell'Enel hanno raggiunto ormai livelli gravissimi di criticità;

nel comparto della distribuzione di energia elettrica, ad esempio, tra il 1999 e il 2002:

il rapporto tra i clienti e dipendenti Enel è aumentato da 623 a 857, raggiungendo un livello che non trova riscontro in nessuna altra azienda europea;

il numero degli operai è diminuito di 5.370 unità (-28 per cento circa);

il carico di lavoro per addetto tecnico è aumentato del 40 per cento circa;

si è verificato un impressionante aumento (da 12.000 circa a 52.000 circa) del numero dei rimborsi richiesti degli utenti per il mancato rispetto degli standard di qualità commerciale a cui sono tenute le aziende distributrici di energia elettrica, che è registrato tra il 2001 e il 2002;

per quanto riguarda la rete di trasmissione si constata in particolare che gli investimenti — rispetto ad un valore pari a 548 miliardi di euro del 1992 — nel triennio 2000-2002 sono scesi a 197 miliardi di euro medi annui;

Terna — a fronte di una previsione effettuata dal GRTN che individuava, con riferimento al triennio 2002-2004, in 1,4 miliardi di euro (467 miliardi di euro/anno) l'entità degli investimenti da effettuarsi nel sistema di trasporto — nel 2002 ha investito 164 miliardi di euro, imprimendo, nel programma ritenuto necessario per potenziare e ammodernare in maniera adeguata la rete di trasmissione, un ritardo e rischi di non poco conto (a fine 2002 l'avanzamento degli intervenuti reputati necessari dal GRTN risultava del 9 per cento per le nuove stazioni, del 12 per cento per le linee, del 20 per cento per la nuova potenza di trasformazione);

tra il 1999 e il 2002, l'incremento della capacità di trasformazione installata sulle reti di trasporto e distribuzione è risultato del 50 per cento circa inferiore all'aumento della domanda di energia. Una precarietà di fatto, ben più estesa che si può rilevare anche dal crescente ripetersi di situazioni di emergenza prodotte di ogni perturbazione atmosferica di qualunque entità;

è chiaro pertanto, che in assenza di una ripresa degli investimenti, i « punti di criticità » e le « strozzature » che già si rilevano nelle reti di trasmissione e distribuzione, anche a motivo dello sfruttamento intensivo a cui oggi sono sottoposte, sono destinati ad aumentare ulteriormente con effetti sicuramente traumatici per la continuità e la qualità del servizio elettrico;

la politica aziendale delle risorse umane di espulsione massiccia di operai e quadri dirigenziali, con un possibile svuotamento di professionalità difficilmente colmabile, secondo l'interrogante sta creando e creerà problemi di sicurezza e qualità dei servizi oltre a problemi occupazionali;

l'Azienda è restia a ripristinare relazioni sindacali corrette e a rispettare i contratti e gli accordi in tema di lavoro;

non ha alcun senso il piano industriale di dismissione di alcune importanti società di servizio e dei relativi addetti;

è del tutto irrazionale ed antieconomica la cessione della proprietà della rete elettrica nazionale (TERNA), ai privati, perché creerà gravi questioni di esercibilità nella rete di trasporto e di nuova parte degli impianti elettrici nazionali;

la delibera che l'Enel Spa ha intenzione di approvare di cessione di ENEL.net (proprietaria della rete in fibra ottica) a terzi, affiderebbe buona parte della sicurezza del sistema elettrico nazionale in mani ignote, il risultato sarebbe ad avviso dell'interrogante un grave pregiudizio del funzionamento delle linee e degli impianti elettrici su cui la rete ceduta è interconnessa fisicamente;

il risultato, inoltre, sarebbe una sicura e grave incognita per la sicurezza del sistema elettrico in quanto la rete ceduta è addirittura l'unico e il più importante supporto tecnologico per il funzionamento dei servizi di telecontrollo e teleconduzione degli impianti;

si assiste ormai, purtroppo, ad un disservizio generalizzato, a causa della apolitica industriale ed occupazione dell'Enel, che si scarica sui cittadini e sulle imprese, specie per l'enorme quantità di cabine e chilometri di rete interessate al disservizio;

di fatto, ormai, si registra una grande carenza di organici e investimenti per la manutenzione, l'ammodernamento, lo sviluppo degli impianti e il ripristino dei servizi —:

quali misure, azioni e direttive intendano assumere in relazione alle politiche dell'Azienda Enel di proprietà dello Stato, al fine di garantire la sicurezza e la continuità della fornitura di energia elettrica, intesa ancora come servizio pubblico essenziale, la cui garanzia dovrebbe essere sempre e comunque privilegiata dai dirigenti ENEL rispetto alla massimizzazione del profitto e al fine di evitare la cessione Enel.net a terzi, privilegiando invece il suo conferimento insieme a TERNA al GRTN;

quali decisioni intendano assumere per sopperire alla mancanza di una efficace politica elettrica, specie in tema di sicurezza di approvvigionamento e garanzia del servizio;

risolvere la mancanza di coordinamento del sistema elettrico nazionale senza « cabina di regia »;

evitare i risultati negativi della liberalizzazione che registra una non diminuzione dei prezzi e delle tariffe e un peggioramento della qualità del servizio;

progettare una politica industriale delle imprese elettriche che le coinvolga e le coordini per assolvere agli obblighi del servizio pubblico in concessione. (4-09170)

ROSATO, ANNUNZIATA, STRADIOTTO, MEDURI, DAMIANI e MARAN. — *Al Ministro delle attività produttive, al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

il numero degli addetti del gruppo Telecom Italia in pochi anni è diminuito,

passando da oltre 120.000 dipendenti agli attuali 80.000 circa;

dal giugno 2000, molti rami dell'azienda sono stati esternalizzati (amministrazione, immobili, autoparco, logistica, *help desk* informatico) senza garantire, di fatto, a questi lavoratori sicurezze contrattuali e spesso legando la vita delle aziende costituite unicamente a commesse che arrivano direttamente da Telecom;

Telecom Italia, ha inserito nel suo piano industriale ulteriori cessioni di rami d'azienda, con una decisione aspramente criticata dalle organizzazioni sindacali e su cui le stesse hanno organizzato uno sciopero nella giornata, del 23 febbraio;

in particolare è prevista la cessione alla Telepost spa, del ramo d'azienda denominato *facility management-document*, cioè il reparto preposto allo smistamento della posta;

la cessione, prevista con decorrenza 1° marzo 2004 previa approvazione dell'Autorità Antitrust, riguarderà lavoratori presenti su tutto il territorio nazionale ed in particolare Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catanzaro, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Pescara, Roma, Torino, Trieste, Venezia;

la Telepost spa, risulta oggi inattiva, con un capitale sociale di 120.000 euro di cui solo 30.000 versati —:

quali azioni i ministri interrogati ritengono di assumere, anche alla luce della grande adesione ottenuta dallo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali, per salvaguardare:

a) i diritti dei lavoratori coinvolti;

b) nonché la qualità del servizio offerto alla clientela, per la parte di competenza ministeriale. (4-09171)

BATTAGLIA, BENVENUTO e PISTONE. — *Al Ministro delle attività produttive, al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

le Assicurazioni Generali sono proprietarie di migliaia di appartamenti a Roma ed in altre città i quali recentemente sono stati posti in vendita;

le Assicurazioni Generali hanno ceduto detti appartamenti al Fondo Immobiliare — Investire Immobiliare SGR — al prezzo di 2000 Euro al mq;

Investire Immobiliare SGR ha successivamente venduto gli stessi appartamenti all'immobiliare Bilancia, facente capo a Vittoria Assicurazioni, al prezzo di 3000 euro al mq;

Immobiliare Bilancia ha recentemente contattato le famiglie residenti chiedendo per l'acquisto la somma di 4000 euro al mq. determinando un preoccupante e diffuso stato di tensione nella città;

i fondi immobiliari chiusi godono, ai sensi del decreto-legge 21 novembre 1997, n. 461 di particolari agevolazioni fiscali —:

se risulti o meno che le Generali SPA partecipino al patrimonio azionario di Vittoria Assicurazioni;

se non ritengano opportuno adottare con urgenza iniziative normative volte ad escludere dalle agevolazioni fiscali quei fondi che non applicano canoni concordati, che non prevedano per le vendite procedure analoghe a quelle adottate dagli enti previdenziali;

se non intendano procedere ad un monitoraggio e ad una verifica della situazione in atto sul territorio nazionale, adottando iniziative che facilitino il riacquisto degli immobili da parte degli inquilini. (4-09176)

RIZZO. — *Al Ministro della attività produttive, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

dal 14 febbraio 1995 la società Case di Cura Riunite (C.C.R.) di Bari è posta in

Amministrazione straordinaria ai sensi della legge n. 95 del 1979 (c.d legge Prodi poi Prodi-bis);

i circa 4.000 ex dipendenti della società vantano a tuttoggi dalla stessa crediti relativi al 30 per cento delle mensilità novembre e dicembre del 1994, al 100 per cento della mensilità di gennaio 1995 e della tredicesima mensilità del 1994;

il complesso delle case di cura appartenenti alla società è stato venduto il 30 giugno del 2000 dall'amministrazione straordinaria alla società C.B.H. Spa per un importo pari a 207 miliardi di vecchie lire —:

alla luce di quanto sopra esposto quali iniziative intenda intraprendere il Governo, anche nei confronti dell'amministrazione straordinaria Case di Cura Riunite, affinché i lavoratori possano vedere riconosciuti dopo dieci anni i loro diritti. (4-09189)

\* \* \*

### BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

*Interrogazione a risposta orale:*

MARTELLA. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

l'8 gennaio 2004 è stato emanato il decreto legislativo 8 gennaio 2004 n. 1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 14 gennaio 2004, recante: « Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, concernente « La Biennale di Venezia », ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137 »;

il 15 gennaio 2004, il Ministro ha firmato il decreto di nomina del Consiglio di Amministrazione della Fondazione La Biennale di Venezia designando il dottor Davide Croff e sottoponendo la nomina al parere delle Commissioni parlamentari competenti;

dall'articolo apparso a pagina 44 del quotidiano « *La Nuova Venezia* » dello scorso 29 febbraio, risulta che il neo presidente della Fondazione Biennale di Venezia, Davide Croff, abbia convocato il direttore della Sezione Cinema della Biennale, Moritz de Hadeln, per comunicargli la sua intenzione di non riconfermarlo nel suo incarico e proponendogli, nel contempo, una buonuscita — quantificata dall'articolista in 20 mila euro — a condizione che lo stesso De Hadein non parli « con la stampa fino al prossimo settembre di Biennale, Mostra del Cinema e dintorni »;

circostanze riportate dal quotidiano *La Nuova Venezia* non sono state, fino ad ora, smentite —:

se il Ministro sia a conoscenza dei fatti sopra riportati e quali siano le sue valutazioni sul comportamento del Presidente Davide Croff che, se i fatti non fossero smentiti, si rivelerebbe fortemente lesivo della libertà di espressione dei singoli sancita dalla Costituzione;

se rispondano al vero le voci — apparse anche sulla stampa — secondo le quali il Ministro sarebbe contrario alla riconferma di Mauritz de Hadeln a direttore della Mostra del Cinema di Venezia. (3-03145)

*Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:*

VII Commissione:

COLASIO e REALACCI. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 59 del Codice dei beni culturali e paesaggistici di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 testo unico dei beni culturali stabilisce che ogni compravendita che abbia ad oggetto un immobile soggetto alle norme di tutela del codice stesso, e perciò oggetto di vincolo culturale storico architettonico, deve essere denunciata al Ministero delle attività culturali: il Ministero, la regione, la provincia o il comune hanno così facoltà di